



**GARANZIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA
FOGLIO INFORMATIVO**

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	CONFIDI SYSTEMA! - Società cooperativa
Sede legale	MIND – Edificio THE HIVE Viale Decumano, 36 20157 Milano (MI)
Data di costituzione	01/12/1995
Recapito telefonico	02 677050200
Email	info@confidistema.com
PEC	confidistema@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita IVA	02278040122
R.E.A.	1927844
N. di iscrizione all'albo delle società cooperative	A147938

Iscritto nell'Albo Unico ex art.106 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) - Codice intermediario 19508.

Compilare nel caso di Offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Nome/Denominazione: _____

Telefono _____

E-mail: _____

Qualifica *(da barrare)*:

- agente o socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. _____
- subagente dell'agenzia in attività finanziaria _____ e iscritto nell'elenco al n. _____
- mediatore creditizio iscritto nell'elenco al n. _____
- dipendente di CONFIDI SYSTEMA!
- ente convenzionato con CONFIDI SYSTEMA!
- altro _____

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: _____

Nome e cognome: _____

Luogo e data di ricezione: _____

Firma Cliente _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Confidi Systema! (di seguito Confidi) consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fideiussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidi Systema! su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali suoi inadempimenti sulle obbligazioni assunte come debitore principale e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidi Systema! paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidi Systema! ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidi Systema! deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Quali tipologie di garanzia ci sono?

➤ Per natura dell'obbligazione garantita

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che Confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ Per tempistica di escussione

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Confidi, quindi, si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, anche senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, Confidi Systema! si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente inadempiente solo dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di Confidi Systema! non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti a Confidi.

Le garanzie rilasciate da Confidi Systema! **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 (FdG), dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle riassicurazioni/controgaranzie/agevolazioni di altri enti/fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidi Systema! tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

Se ritenuto necessario, Confidi potrà richiedere e acquisire altre garanzie personali ritenute idonee per un miglior presidio del rischio.



Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidi Systema!, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento soci tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidistema.com.

A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia/riassicurazione del FdG e/o di altri fondi pubblici comporta l'ulteriore rischio per il Cliente di subire la revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Confidi Systema! può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Per richiedere l'intervento in garanzia di Confidi è necessario preliminarmente e di norma **diventare Socio** di Confidi.

Possono richiedere la garanzia anche i soci dei confidi soci. In questo caso il Cliente non deve diventare socio di Confidi Systema! né versare alcuna quota sociale.

In caso di garanzie finanziarie, si rinvia ai Fogli Informativi predisposti da ciascuna banca o intermediario finanziario per le condizioni economiche applicate dalla banca o da altri soggetti.

DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. QUOTE SOCIALI

Il rapporto quote sociali/rischi in essere (garanzie e/o finanziamenti) pari ad almeno 1,25% dovrà essere mantenuto per l'intero rapporto sociale. Ne consegue che in caso di nuove richieste di garanzia/finanziamento, Confidi richiede l'integrazione delle quote sociali solo se tale rapporto venga meno. Qualora questo rapporto sia già rispettato, al Cliente non è richiesta alcuna integrazione per la garanzia in proposta.

Le quote sociali sono dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni di garanzia al Confidi.

Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili **solo** nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci di Confidi, disponibili sul sito internet www.confidistema.com.

2. COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA

Le commissioni di istruttoria remunerano i costi sostenuti da Confidi per l'istruttoria della richiesta.

Sono fissate nella percentuale dello 0,40% del valore totale dell'obbligazione richiesta con un importo minimo di 300 euro ed un importo massimo di 1.200 euro.

Sono dovute *una tantum* e in via anticipata al momento del rilascio della garanzia:

- per il tramite della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato, dietro formale autorizzazione sottoscritta dal Cliente all'atto della richiesta di garanzia
- oppure
- mediante bonifico bancario a cura del Cliente da effettuare prima del rilascio del testo della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, le commissioni di istruttoria non possono essere restituite.

3. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia remunerano in parte il rischio assunto da Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso e, in parte, i costi di gestione della garanzia stessa durante tutta la sua durata.

Sono dovute *una tantum* e in via anticipata al momento del rilascio della garanzia:

- per il tramite della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato, dietro formale autorizzazione sottoscritta dal Cliente all'atto della richiesta di garanzia
- oppure

- mediante bonifico bancario a cura del Cliente da effettuare prima del rilascio del testo della garanzia.

Le commissioni di garanzia sono calcolate applicando un'aliquota percentuale annua sulla quota garantita determinata in funzione:

1. del **profilo di rischio** della controparte individuato da Confidi;
2. della **forma tecnica** dell'operazione richiesta;
3. della **presenza o meno di una Riassicurazione/Controgaranzia (indicata in tabella solo come Riassicurazione)**.

FORMA TECNICA GARANTITA	GARANZIA CONFIDI SYSTEMA! ASSISTITA DA RIASSICURAZIONE <i>% annua su quota garantita</i>	GARANZIA CONFIDI SYSTEMA! NON ASSISTITA DA RIASSICURAZIONE <i>% annua su quota garantita</i>
Autoliquidanti, Anticipi, Aperture credito c/c, Fideiussioni Bancarie e commerciali	Max 2,10%	Max 2,52%
Finanziamenti rateizzati	Max 1,56%	Max 1,80%

4. ALTRE SPESE E TRATTENUTE

Ripianificazioni di posizioni in bonis/deteriorate	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioni di Istruttoria: € 100,00 • Commissioni di garanzia: aliquota fissa per importo finanziato residuo e per la durata aggiuntiva; <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,40% per operazioni di investimento ○ 0,50% per operazioni di liquidità <p>In caso di Ripianificazioni Ope Legis si segue quanto previsto dalla normativa</p>
Moratorie da accordi privati e accordi ABI	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioni di Istruttoria: € 100,00 • Commissioni di garanzia: aliquota fissa per importo finanziato residuo e per la durata aggiuntiva; <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,40% per operazioni di investimento ○ 0,50% per operazioni di liquidità <p>In caso di Moratorie Ope Legis si segue quanto previsto dalla normativa</p>
Ristrutturazioni e ripianificazioni di posizioni a sofferenza	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioni di Istruttoria: € 100,00 • Commissioni di garanzia: aliquota fissa per importo finanziato residuo e per la durata aggiuntiva; <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,40% per operazioni di investimento ○ 0,50% per operazioni di liquidità
Accolli e altre operazioni di trasferimento garanzia (vulture)	Commissioni di istruttoria di 250 euro sull'accollante.
Spese per parere preventivo per la concessione della garanzia	0,40% del valore totale dell'obbligazione da garantire con un importo minimo di 300 euro ed un importo massimo di 1.200 euro
Costo copia aggiuntiva documenti contrattuali	€ 20,00
Costo comunicazioni periodiche (se dovute):	€ 0,00
Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa il Cliente deve sostenere i seguenti oneri: (cfr. il precedente punto "Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi")	
Interessi di mora su crediti per cassa	Sono determinati con riferimento all'ammontare rimborsato ai beneficiari della garanzia dal Confidi, per i giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte del Confidi ed in base

	ad un tasso di interesse pari al 6% così come riportato nella seguente formula di calcolo: $\text{Interessi di mora} = (\text{Capitale} \times \text{giorni} \times 6) / 36.500$
Spese di recupero dei crediti per cassa	Il cliente deve rimborsare integralmente a Confidi le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie.

Imposta di bollo come da D.P.R. 642/72 su ogni incasso di Commissioni di Istruttoria e Commissioni di Garanzia pari a 2,00 €. Sono esenti dall'applicazione le ricevute di importo inferiore a 77,47 €.

Confidi non riaddebita all'impresa alcun costo per riassicurazioni e/o controgaranzie richieste.

Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata dell'obbligazione assunta, le commissioni non sono restituite ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza Confidi è tenuto a comunicare alle banche e agli altri soggetti gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) dell'operazione.

5. TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/96), relativo ai contratti di Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato presso le sedi preposte alla vendita sul territorio e sul sito di Confidi Systema! <https://www.confidisistema.com>.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI GARANZIA

Il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte di Confidi Systema! al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o di altri soggetti beneficiari della volontà di non concedere il finanziamento garantito, in caso di garanzie finanziarie, di non procedere con il contratto e/o con la garanzia di Confidi, in caso di garanzie commerciali
- mancato pagamento da parte del Cliente a Confidi Systema! delle commissioni di garanzia e/o delle quote sociali.

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Confidi Systema! rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC.

In caso di recesso dal contratto di garanzia (sempre previa liberatoria di Confidi Systema! rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidi Systema! con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con preavviso minimo di due mesi. In tali casi, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione, avrà comunque diritto di recedere dal contratto, senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidi Systema! e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.

Le modifiche derivanti da variazione di norme di legge o dell'Autorità di Vigilanza si intendono automaticamente recepite.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidi Systema! si trasforma in un credito di cassa che Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da

tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di Reclamo: Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "Confidi Systema! – c.a. Ufficio Reclami - MIND - edificio THE HIVE - Viale Decumano, 36 - 20157 Milano" o via e-mail all'indirizzo: reclami@confidisistema.com.

Confidi evade la risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole operazioni di garanzia su finanziamenti/affidamenti nonché sui finanziamenti erogati direttamente da Confidi, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidi, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidi www.confidisistema.com;
- chiedere informazioni alla Rete Distributiva di Confidi;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (cfr. elenco pubblicato sul sito sopra elencato).

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione senza finalità di lucro per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- oppure ad un altro **organismo** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Beneficiari: sono i soggetti che possono beneficiare della garanzia rilasciata dal Confidi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di vigilanza. A mero titolo esemplificativo, i beneficiari possono essere: persone giuridiche, ditte individuali, persone fisiche, enti pubblici etc., fra le quali si elencano banche, altri soggetti finanziari, fornitori di beni e servizi, venditori di immobili e di altri cespiti, Enti pubblici (ad eccezione delle partecipazioni a gare di appalto, le cui fidejussioni potranno rilasciarsi solo dopo l'avvenuta autorizzazione del Ministero competente, nel rispetto della normativa sugli appalti), Agenzia delle entrate, Inps, Inail. Di norma, tali soggetti hanno sottoscritto apposite convenzioni con Confidi.

Cliente: soggetto economico svolgente attività d'impresa o lavoro autonomo, avente sede in territorio italiano e rispondente ai requisiti previsti dalla normativa sui Confidi e dallo Statuto.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia (FdG) a un soggetto garante (Confidi) ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario (debitore principale) né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Coobbligato: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Debitore Principale: è il soggetto per conto del quale Confidi Systema! garantisce l'adempimento dell'obbligazione.

Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente l'obbligazione assunta (ad es. il

1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

debito generato dalla concessione del finanziamento) rispetto al termine contrattuale concordato.

Fondo di Garanzia (FdG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi anche per investimenti all'estero.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi all'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Oneri: Tutti i costi dovuti a Confidi Systema! per la concessione della garanzia.

PMI (cfr. raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal FdG o da altro Ente a un soggetto garante (Confidi) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione garantita a seguito dell'inadempimento del debitore principale e dei suoi coobbligati.

Socio del Confidi: le imprese e le società che rispettano i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto (art. 7) per essere soci di Confidi e che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

Tasso Effettivo Globale (TEG): tasso associato ad un finanziamento ai sensi della legge 108/96 (Norme Antiusura) espresso in percentuale su base annua e fornisce un'indicazione del costo complessivo del finanziamento includendo, oltre alla somma finanziata e ai relativi interessi da corrispondere al creditore, le spese accessorie ad esclusione di quelle assicurative e per imposte e tasse. Proprio questa esclusione lo differenzia dal TAEG.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).